



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BELLANOVA, MARCUCCI, COLLINA, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CIRINNÀ, COMINCINI, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GARAVINI, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MISIANI, PITTELLA, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, PINOTTI e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019 ^(*)

Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(*) Testo non rivisto dalla presentatrice

ONOREVOLI SENATORI. – La cultura comune di una nazione si esprime, prima di tutto, nell'economia e nel lavoro. Sono il fare impresa e la cultura del lavoro, la base dei legami territoriali tra le differenti aree del nostro Paese.

L'economia italiana sin dal Medioevo ha avuto nelle tecniche, nelle competenze e nelle conoscenze proprie dell'attività delle corporazioni artigiane e mercantili i suoi punti di forza. Si è trattato di un saper fare che attraverso un lungo percorso storico si è coniugato con il « saper essere » della cultura diffusa nelle città e nei borghi e che ha generato, attraverso l'Umanesimo, il Rinascimento italiano. Queste conoscenze hanno influenzato lo sviluppo artistico italiano ed europeo, l'urbanistica delle città, l'architettura delle chiese, determinato la costruzione di ospedali e banche.

Si è trattato di un sistema che ha generato un benessere diffuso, figlio della capacità di tenere insieme il capitale economico con la costante creazione di capitale sociale e culturale; tanto che alcuni sociologi suggeriscono la valorizzazione della dimensione artigiana del lavoro come rimedio possibile per riportare l'uomo al centro dell'economia nel nuovo millennio, muovendo da un'idea del lavoro che trova nell'autonomia individuale e nella capacità d'agire i propri riferimenti (si veda Richard Sennett, *L'Uomo artigiano*, 2008).

Quello a cui oggi stiamo assistendo, in questa fase economica dai contorni non chiari, è invece un fenomeno di allontanamento delle giovani generazioni dai valori del saper fare artigiano, con il rifiuto del lavoro manuale e con la contemporanea incapacità del nostro sistema formativo di ri-

spondere alle esigenze delle imprese artigiane.

Secondo l'Unione europea, l'Italia è caratterizzata da un'estrema disomogeneità territoriale, che si concretizza sotto il profilo occupazionale con regioni che rappresentano casi di eccellenza a livello europeo (come l'Emilia-Romagna) e regioni che occupano gli ultimi posti della classifica dell'Unione europea (come Calabria e Campania), frutto di un sistema che affida esclusivamente alle regioni ogni responsabilità di intervento sull'artigianato, le piccole imprese, il capitale umano e il mercato del lavoro, al di fuori dell'affermazione di *standard* di qualità comuni e di strumenti di rendiconto e di verifica dei risultati.

È necessaria una netta inversione di tendenza, che chiami Governo, regioni, enti locali e parti sociali a promuovere una strategia di intervento che non si limiti al coordinamento di azioni regionali legate all'emergenza occupazionale, ma che promuova una forte e continua azione di sistema in grado di far arrivare alle nuove generazioni le opportunità del saper fare artigiano, che si traducono in occasioni di impiego, ma soprattutto in una comune crescita valoriale attraverso il lavoro. Un investimento tanto più redditizio – socialmente ed economicamente – per il nostro Paese, in quanto direttamente orientato al radicamento di un patrimonio produttivo fortemente identitario per la collettività nazionale (si veda Romano Benini, *Saper Fare, le radici artigiane dello stile italiano*, 2010).

Con il presente disegno di legge, che riprende il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, ampliato con le novità e le considerazioni emerse dal dibattito e dalle

audizioni tenute in Commissione industria, commercio, turismo del Senato, intendiamo stimolare l'avvio di un'azione di sistema, coordinata, che veda coinvolte tutte le istituzioni nella promozione del saper fare artigiano e nella trasmissione generazionale delle imprese artigiane, con particolare attenzione alle botteghe dell'artigianato. Un'azione che, attraverso la sussidiarietà, incontri le forze sociali ed economiche e il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il principio che anima questo disegno di legge è che il valore del saper fare artigiano costituisca un patrimonio fondante ed istitutivo della nostra unità nazionale, denso di valori non solo economici, ma anche politici e culturali e che quindi riconoscere e promuovere questo principio debba essere un obiettivo di politiche nazionali.

Per questo motivo le misure proposte si configurano come un intervento di sistema, in cui far convergere i programmi di intervento promossi a livello territoriale di orientamento, formazione, inserimento lavorativo nelle imprese artigiane, tirocini ed apprendistato, e per favorire il passaggio generazionale delle attività. Il mancato passaggio generazionale e la chiusura delle attività per il pensionamento del titolare, che avviene normalmente e ogni giorno nelle nostre comunità, costituisce un danno enorme in termini di perdita di valore d'impresa, di opportunità di impiego, di competenze e di valori collettivi. Nessuna politica liberale attenta ai risultati sociali può ignorare questo fenomeno.

Il presente disegno di legge si pone quindi il problema di far convergere gli interventi, che attualmente si disperdono in decine di azioni diverse, in una azione di sistema e di coordinamento nazionale, in grado di costituire uno strumento di promozione dei progetti e di verifica dei risultati, senza peraltro modificare l'assetto delle responsabilità, delle funzioni e delle compe-

tenze definito dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

Non solo l'assetto dei poteri e delle funzioni resta inalterato, ma i programmi nazionali di coordinamento che vengono promossi tendono a fare arrivare al territorio e alle regioni strumenti e risorse destinate a rafforzare gli interventi che vengono messi in atto ordinariamente ai sensi della programmazione dei fondi europei.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali del disegno di legge che, in attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, si esplicano nel riconoscimento dei mestieri artigiani e della cultura del saper fare artigiano quale patrimonio fondamentale della capacità d'agire e della vocazione produttiva nazionali e, come tale, meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale. Fondamentale inoltre è incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona.

Promozione del saper fare artigiano e incentivazione della trasmissione d'impresa costituiscono obiettivi nazionali delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivi fondamentali degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale ed europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle suddette finalità, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 declina le caratteristiche dell'azione nazionale di sistema, che viene in-

tesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza, la formazione e l'orientamento dei giovani, con riguardo alle opportunità di accesso al trasferimento generazionale;

b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti non eredi in possesso di idonea formazione e qualificazione;

c) la creazione di una « borsa dell'iniziativa artigiana » quale luogo di incontro tra domanda e offerta dell'impresa artigiana;

d) il sostegno all'inserimento di giovani al fine di favorire l'introduzione della cultura digitale nell'ambito dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali disciplinati dalla presente legge;

e) il sostegno alle cosiddette « botteghe scuola »;

f) il sostegno al progetto d'impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) il coinvolgimento, compatibilmente con la legislazione vigente, dei consorzi fidi nell'erogazione dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai soggetti interessati.

All'azione nazionale di sistema concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio e per questo fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali, con il coinvolgimento delle organizzazioni d'impresa artigiane più rappresentative. L'azione nazionale di sistema per la promozione e il coordinamento del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani deve pertanto ritenersi parte integrante dei programmi generali per la diffusione della cultura del lavoro artigiano presso le nuove generazioni.

Il capo II del provvedimento disciplina gli strumenti di programmazione e di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale d'impresa, a cui le regioni partecipano attraverso l'individuazione di apposite linee guida e il concorso alle azioni di sistema e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti.

L'articolo 3 dispone l'adozione entro centoventi giorni, da parte della Conferenza Stato-regioni, di linee guida finalizzate all'individuazione di specifici interventi per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale d'impresa. Alle azioni definite e promosse dalle linee guida partecipano le regioni attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

L'articolo 4, ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni previste nelle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone l'istituzione di una cabina di regia nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la *governance* degli interventi di valorizzazione, la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale d'impresa. La cabina di regia è coordinata dal Ministro dello sviluppo economico, che la convoca e la presiede, e ad essa partecipano il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i rappresentanti delle regioni e delle province, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e d'impresa del settore artigiano più rappresentative, nonché il presidente dell'Agenzia per lo sviluppo d'impresa-Invitalia e il presidente dell'Agenzia nazionale per le

politiche attive del lavoro (Anpal) o loro delegati, come invitati permanenti.

L'articolo 5 stabilisce le norme che riguardano l'assistenza tecnica, il monitoraggio ed il rendiconto dei risultati. Per l'assistenza tecnica la cabina di regia si avvale della società Anpal Servizi S.p.A., che fornisce altresì supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Per la maggiore diffusione degli interventi, l'ANPAL Servizi S.p.A. può promuovere specifici programmi di assistenza tecnica, in collaborazione con i sistemi associativi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese artigiane.

Il capo III declina le diverse forme di valorizzazione delle eccellenze artigianali e di promozione dei mestieri artigiani. L'articolo 6 attribuisce al Governo, attraverso l'azione della cabina di regia, la definizione e la promozione di specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani; le regioni, a loro volta, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione e orientamento attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle forze sociali ed economiche.

L'articolo 7 interviene in materia di formazione e di istituzione delle « botteghe scuola ». Il Governo, attraverso l'azione della cabina di regia, valorizza la cultura del sapere artigiano nei percorsi di istruzione e formazione, con una attenzione particolare alle attività artigianali di valore storico. Il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a concordare annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani, favorendo l'armonizzazione e il coordinamento tra le singole discipline regionali in materia. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la collaborazione delle forze sociali ed economiche. Le regioni programmano l'offerta formativa adottando appositi strumenti di programmazione annuale. Gli enti che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani devono essere certificati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta all'interno e all'esterno delle imprese; le modalità di certificazione e di accredito degli enti formativi sono definite dalle regioni sulla base di apposite linee guida stabilite dalla Cabina di regia. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno *stage* o dell'alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana. Le regioni sono poi chiamate a promuovere il sistema delle cosiddette « botteghe scuola », quale modalità di formazione e di incontro tra i giovani studenti e le imprese artigiane. Nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza unificata possono poi essere individuate modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiano completato il corso di formazione certificato, nonché agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

L'articolo 8 istituisce presso l'Unioncamere la « Borsa dell'iniziativa artigiana », quale luogo di incontro fra domanda e offerta rivolta ai titolari di imprese artigiane che sono interessati a vendere la propria im-

presa e ai giovani interessati ad acquisirla. Essa è costituita da un sistema informativo interattivo implementato dalle camere di commercio locali. Alle attività della Borsa dell'iniziativa artigiana concorrono, altresì, i centri di assistenza per le imprese artigiane, laddove istituiti su base regionale, che forniscono informazione, assistenza e accompagnamento nel processo di valorizzazione delle eccellenze artigianali e promozione dei mestieri artigianali.

L'articolo 9 è finalizzato a garantire l'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane attraverso interventi di consulenza: organizzativa, finanziaria e di mercato, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Si prevede quindi che, presso gli sportelli unici per le attività produttive o presso gli sportelli delle organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane, i soggetti interessati possano ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale. Il medesimo articolo stabilisce poi che le amministrazioni pubbliche promuovano i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e d'impresa.

L'articolo 10 regola i rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali nello svolgimento delle funzioni di promozione dei mestieri ar-

tigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale d'impresa artigiana; a tali fini le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il capo IV regola gli incentivi al trasferimento generazionale dell'impresa artigiana.

L'articolo 11 stabilisce che le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale d'impresa artigiana.

A tal fine, le regioni provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province, una azione di monitoraggio e verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiara disponibile al trasferimento generazionale d'impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra domanda e offerta di trasferimento generazionale d'impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane;

c) promuovere la realizzazione, con il concorso delle Camere di commercio e delle organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane, di una banca dati regionale, con aggregazione provinciale, delle botteghe artigiane in condizione di accedere al trasferimento generazionale d'impresa;

d) definire un percorso per il trasferimento generazionale d'impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività ed il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del per-

corso per il trasferimento d'impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

e) ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio d'impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

f) sostenere la funzione di *mentor* svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di una indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

g) sostenere l'attività di formazione e addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di una indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

I servizi di affiancamento tecnico sono definiti dalle regioni sulla base del programma nazionale d'intervento e consistono in un tutoraggio per la realizzazione del progetto d'impresa, nello svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente e nell'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi. I soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico sono selezionati dalle regioni attraverso uno specifico bando ad evidenza pubblica; le regioni possono avvalersi altresì di soggetti pubblici e privati individuati sulla base di specifici elenchi appositamente predisposti.

Secondo quanto previsto all'articolo 12, i soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale d'impresa possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda,

ad uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni. L'incentivo è cumulabile con gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo previsto all'articolo 16, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. I prestiti d'onore sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa.

L'articolo 13 interviene sul sostegno fiscale al trasferimento generazionale d'impresa artigiana e sulla defiscalizzazione delle *start up*: a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale d'impresa artigiana sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi cinque esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività. Inoltre, può essere definito un regime di neutralità e di esonero fiscale in favore della parte acquirente e della parte cedente l'impresa artigiana.

L'articolo 14 prevede che nell'ambito dei programmi regionali di formazione siano previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui al presente disegno di legge. A questo fine, le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi *voucher* formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative, secondo modalità stabilite con legge regionale.

L'articolo 15 estende la cedolare secca sul reddito da locazione immobili ad uso commerciale ed artigianale.

Il Capo V reca infine le disposizioni finanziarie e finali. Per il perseguimento delle finalità del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 16, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate: al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'al-

ternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità; al cofinanziamento, in concorso con le regioni, degli interventi finalizzati al sostegno e alla valorizzazione delle attività artigianali previsti in attuazione della presente legge e all'erogazione dei prestiti d'onore. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.

L'articolo 17 stabilisce infine che le disposizioni attuative siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

La copertura finanziaria è recata dall'articolo 18.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a:

a) riconoscere i mestieri artigiani e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;

b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire d'impresa, di cui ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani costituiscono finalità di rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.

4. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Finalità)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani interessati ad avviare o rilevare un'impresa artigiana, anche tramite il trasferimento generazionale;

b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti in possesso di idonea formazione e qualificazione;

c) la creazione di una « Borsa dell'iniziativa artigiana » quale luogo fra domanda e offerta rivolta ai titolari d'impresa artigiana che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla;

d) il sostegno all'inserimento di giovani al fine di favorire l'introduzione della cultura digitale nell'ambito dei settori delle la-

vorazioni artistiche e tradizionali disciplinati dalla presente legge;

e) il sostegno alle cosiddette « botteghe scuola »;

f) il sostegno al progetto d'impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) il coinvolgimento dei consorzi fidi, compatibilmente con la legislazione vigente, nell'erogazione dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai giovani soggetti interessati ad avviare o rilevare un'impresa artigiana.

2. All'attuazione della presente legge concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. A tal fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.

CAPO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 3.

(Linee guida di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale d'impresa)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida fina-

lizzate all'individuazione di specifici interventi per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale d'impresa.

2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dalle linee guida di cui al comma 1 attraverso le azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione, a tal fine, di adeguate risorse finanziarie e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

3. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1 sono realizzati attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Cabina di regia nazionale)

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui alle linee guida previste dall'articolo 3, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia per la *governance* degli interventi di valorizzazione delle eccellenze artigianali, la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale d'impresa.

2. La cabina di regia è un organismo per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge ed è coordinata dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i rappresentanti delle regioni e delle province, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato, nonché, come invitati permanenti, il presidente dell'Agenzia per lo sviluppo d'impresa-Invitalia e il presidente del-

l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) o loro delegati.

Art. 5.

(Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio)

1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale d'impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società ANPAL Servizi S.p.A. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al programma nazionale d'intervento.

4. Al fine di promuovere la maggiore diffusione degli interventi di cui alla presente legge, l'ANPAL Servizi S.p.A. può promuovere altresì specifici programmi di assistenza tecnica in collaborazione con i sistemi associativi promossi dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato.

CAPO III
PROMOZIONE DEI MESTIERI
ARTIGIANI

Art. 6.

(Informazione e orientamento)

1. Il Governo, attraverso l'azione della cabina di regia di cui all'articolo 4, definisce e promuove specifici programmi di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.

2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione e orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle forze sociali ed economiche, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato.

Art. 7.

(Formazione e sistema delle « botteghe scuola »)

1. Il Governo, attraverso l'azione della cabina di regia di cui all'articolo 4, definisce e promuove gli interventi per la formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani, valorizzando la cultura del sapere artigiano nei percorsi di istruzione e formazione di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce annualmente, d'intesa con le regioni, un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani, favorendo l'armonizzazione e

il coordinamento tra le singole discipline regionali in materia.

3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle forze sociali ed economiche e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore dell'artigianato.

4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore dell'artigianato.

5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese. Le modalità di certificazione e di accredito degli enti formativi sono definite dalle regioni sulla base di apposite linee guida stabilite dalla cabina di regia di cui all'articolo 4.

6. Ai fini della certificazione e dell'accredito di cui al comma 5, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno *stage* o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana per la definizione di una formazione teorico-pratica e la graduale acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità operative. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai cri-

teri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema delle cosiddette « botteghe scuola », quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, in cerca di occupazione, e le imprese artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio delle « botteghe scuola », anche attraverso scuole di formazione artigianale, con priorità per le imprese dell'artigianato artistico.

8. Nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 3 possono essere individuate modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiano completato il corso di formazione certificato, nonché agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 8.

(Borsa dell'iniziativa artigiana)

1. È istituita, presso Unioncamere, la « Borsa dell'iniziativa artigiana » quale luogo di incontro fra domanda e offerta rivolta ai titolari delle imprese artigiane che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla.

2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo implementato dalle camere di commercio. Alle attività della Borsa dell'iniziativa artigiana concorrono, altresì, i centri di assistenza per le imprese artigiane, laddove istituiti su base regionale, che forniscono informazione, assistenza e accompagnamento nel processo di valorizzazione delle eccellenze artigianali e promozione dei mestieri artigiani.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 concorrono le organizzazioni territoriali

comparativamente più rappresentative delle imprese artigiane.

Art. 9.

(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana)

1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative delle imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso gli sportelli unici per le attività produttive o presso gli sportelli delle organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative delle imprese artigiane, i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.

3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e d'impresa.

Art. 10.

*(Rapporti tra lo Stato, le regioni
e le autonomie locali)*

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale d'impresa artigiana, ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

CAPO IV

INCENTIVI AL TRASFERIMENTO
GENERAZIONALE D'IMPRESA
ARTIGIANA

Art. 11.

*(Linee guida per l'implementazione delle
politiche regionali a sostegno del trasferimen-
to generazionale d'impresa artigiana)*

1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale d'impresa artigiana, secondo le linee guida di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di com-

mercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiara disponibile al trasferimento generazionale d'impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale d'impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera *a*);

c) definire un percorso per il trasferimento generazionale d'impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento d'impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera *c*), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio d'impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

e) sostenere la funzione di *mentor* svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera *c*), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima im-

presa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del programma nazionale d'intervento e consistono in un tutoraggio per:

a) la realizzazione del progetto d'impresa;

b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa vigente;

c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 12.

4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera *d*) del comma 2 o possono avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati sulla base di specifici elenchi appositamente predisposti.

Art. 12.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale d'impresa di cui all'articolo 11 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4. Tale incentivo è cumulabile con gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14/06 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento .

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o dell'Unione europea coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 13.

(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale d'impresa artigiana. Defiscalizzazione delle start-up)

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le attività avviate a seguito di trasferimento generazionale d'impresa artigiana ai sensi del presente capo sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi cinque esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, altresì, definiti gli indirizzi e adottati principi finalizzati a:

a) allineare il regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso in favore di soggetti diversi dalle società, a quello previsto per i conferimenti d'azienda dall'articolo 176 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinato all'impegno di non cedere l'azienda prima del compimento del quinto anno dalla data del trasferimento, senza la dimostrazione di valide ragioni economiche alla cessione;

b) esentare i trasferimenti d'azienda a titolo oneroso in favore di persone fisiche da qualsiasi imposizione indiretta, compresa quella dovuta sugli immobili inclusi nell'azienda, prevedendo la perdita dei benefici nelle ipotesi in cui l'azienda sia ceduta prima del compimento del quinto anno dalla data del trasferimento.

Art. 14.

(Sostegno alle attività di formazione di giovani artigiani. Cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali)

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi *voucher* formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i *voucher* formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 15.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e artigianale)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le

parole: « nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle categorie catastali C/1 e C/3 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

(Fondo per lo sviluppo dell'artigianato)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato e il trasferimento generazionale di impresa artigiana, con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tale stanziamento può essere incrementato annualmente da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità;

b) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, degli interventi finalizzati al sostegno e alla valorizzazione delle attività artigianali individuati ai sensi degli articoli 3 e 4;

c) all'erogazione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 12.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.

Art. 17.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della

spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2020, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I ministri competenti predispongono, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. A decorrere dall'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui

al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

€ 2,00